

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PESARO E URBINO

C O P I A

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU): APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Nr. Progr.	9
	Data	27/03/2008
	Seduta Nr.	1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 27/03/2008 alle ore 21:10 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Bravi Settimio	PRESIDENTE	Presente	
Grassi Ottaviano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Maroncelli Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lapilli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Garulli Terenzio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Litti Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Aloigi Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Dini Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Boinega Giorgio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Spina Cinzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Passeri Iris	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Giannessi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Corsini Mariella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	16	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

MARONCELLI MASSIMO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: LITTI LUCA, BOINEGA GIORGIO, CORSINI MARIELLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU):
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Si dà atto che all'inizio del presente punto rientrano in aula i consiglieri Federici e Giannessi. I consiglieri presenti sono n. 16.

Il Consigliere Giovanni Gostoli preannuncia la propria astensione dal voto perché si diceva che il regolamento andrebbe rivisto, ma era opportuno farlo assieme anche alle associazioni e il consigliere Giannessi è contrario perché ritiene che sulla retroattività dell'atto non vi sia obbligatorietà ma solo facoltatività dell'Amministrazione.

Al termine.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione delle tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con propria precedente deliberazione n. 74 del 30/10/95 e n. 98 dell'11/12/1995 in seguito alla formulazione di chiarimenti al CO.RE.CO e modificato con delibera di C.C. n. 4 del 27/2/2002;

Visto il Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 che disciplina la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Interni;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, commi 1 e 5 lettera b);

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/1998 avente per oggetto "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati. Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche" con la quale è stata stabilita l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcuni tipologie di rifiuti speciali ed è stato stabilito di assimilare anche quei rifiuti la cui produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dell'attività economica non superi i 10 kg/mq ovvero 0,1 m³ /mq;

ATTESO:

- che il disposto del primo comma dell'articolo 62 del decreto legislativo 507/1993 stabilisce che la tassa rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
- che il terzo comma del citato articolo 62 stabilisce che, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

DATO ATTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 27/03/2008

- che in alcuni locali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi;
- che per la fattispecie in esame non è data sempre la possibilità di individuare con certezza le superfici ove si producono rifiuti diversi da quelli urbani od assimilati, stante la promiscuità delle attività svolte e la molteplicità delle tipologie dei rifiuti;
- che, in relazione a quanto stabilito al punto B) della sopra citata deliberazione, gli spazi (locali o aree scoperte) ove si producono rifiuti assimilati agli urbani sono soggetti alla TARSU qualora la quantità prodotta per metro quadrato di superficie sia inferiore ai 10 kg annui ovvero 0,1 mc./metro quadro.
- che alle Ditte, che dimostrino con idonea documentazione di provvedere direttamente allo smaltimento, deve essere riconosciuta una riduzione della tassazione della superficie produttiva di tali rifiuti in relazione alla quantità dei rifiuti smaltiti in proprio;
- che il comune è comunque tenuto a valutare ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo 507/93 la possibilità di prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti;
- che si rende necessario specificare che alcune superfici (uffici, bagni, mense, e simili), sulle quali si producono comunque rifiuti solidi urbani, debbano continuare ad essere assoggettate a tassa anche nel caso che la produzione quantitativa dei rifiuti dell'attività produttiva ecceda i limiti di cui al paragrafo precedente in quanto detti rifiuti vengono regolarmente conferiti al servizio gestito in privativa dal comune;
- che il vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU, non permette di risolvere le problematiche riscontrate nell'attività di tassazione principalmente per quanto riguarda le utenze non domestiche e ritenuto, pertanto, opportuno modificarlo ed integrarlo inserendo una disciplina specifica per la concessione delle suddette riduzioni della tassa come da proposta del Responsabile del Servizio Tributi nei punti di seguito elencati:

1) modifica dell'art. 4 "Esclusioni" con integrazione del comma 4 ed inserimento dei commi 5 e 6 con la seguente stesura:

"4... Nel caso di superamento del limite quantitativo previsto per l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali provenienti dall'attività produttive di cui al punto B.) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/1998, si procede alla esclusione dal computo della superficie tassabile di tutte le superfici di cui al precedente comma 3). Rimangono soggette a tassa le superfici adibite a uffici, bagni, mense e le superfici degli altri locali non direttamente connessi alla produzione dei rifiuti speciali assimilabili per quantità.

5. Per aver diritto all'esclusione delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi 3 e 4, entro il 31 Maggio di ciascun anno le Ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità devono presentare all'Ufficio Tributi apposita domanda allegando la documentazione (MUD, Formulari ecc) attestante la quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente.

6. Qualora dalla documentazione presentata emerga:

- il superamento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà al rimborso della tassa versata nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta la modifica delle superfici nel ruolo per l'anno in corso;

- il mancato raggiungimento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà all'eventuale recupero della Tassa dovuta nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta l'iscrizione nel ruolo per l'anno in corso".

2) modifica dell'art. 12 "Deduzioni" con ristesura del comma 1, soppressione del vecchio comma 2 e rinomina del vecchio comma 3 in comma 2:

"1. Le aree scoperte relative alle superfici operative utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività produttive, e le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di altre aree soggette ad imposizione tributaria e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione della metà

2. La riduzione della superficie di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo".

3) sostituzione dell'art. 16 "Riduzioni individuali" con "Riduzioni per le ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità":

"1) Qualora con la documentazione presentata in base al comma 5 del precedente articolo 4 la ditta, pur non raggiungendo il limite per l'assimilazione quantitativa ai rifiuti urbani previsto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 15/06/1998, dimostri di aver smaltito e/o avviato al recupero una considerevole produzione di rifiuti, alla stessa verranno tassate le superfici con i criteri di seguito elencati:

A) Le superfici adibite ad uffici, bagni, mense e le altre superfici dei locali non direttamente connessi alle superfici operative (magazzini ecc.) verranno computate per intero;

B) Le superfici operative interne aumentate del 50% delle superfici operative scoperte, verranno computate al 40%.¹"

4) modifica dell'art. 26 "Denunce" con l'inserimento di un capoverso al comma 3:

"Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non comprese in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupate, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, che proroga al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;

PROPONE

1) di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni le modificazioni di seguito riportate:

a) modifica dell'art. 4 "Esclusioni" con integrazione del comma 4 ed inserimento dei commi 5 e 6 con la seguente stesura:

"4... Nel caso di superamento del limite quantitativo previsto per l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali provenienti dall'attività produttive di cui al punto B.) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/1998, si procede alla esclusione dal computo della

superficie tassabile di tutte le superfici di cui al precedente comma 3). Rimangono soggette a tassa le superfici adibite a uffici, bagni, mense e le superfici degli altri locali non direttamente connessi alla produzione dei rifiuti speciali assimilabili per quantità.

5. Per aver diritto all'esclusione delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi 3 e 4, entro il 31 Maggio di ciascun anno le Ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità devono presentare all'Ufficio Tributi apposita domanda allegando la documentazione (MUD, Formolari ecc) attestante la quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente.

6. Qualora dalla documentazione presentata emerga:

- il superamento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà al rimborso della tassa versata nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta la modifica delle superfici nel ruolo per l'anno in corso;

- il mancato raggiungimento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà all'eventuale recupero della Tassa dovuta nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta l'iscrizione nel ruolo per l'anno in corso”.

b) modifica dell'art. 12 “Deduzioni” con ristesura del comma 1, soppressione del vecchio comma 2 e rinomina del vecchio comma 3 in comma 2 :

“1. Le aree scoperte relative alle superfici operative utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività produttive, e le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di altre aree soggette ad imposizione tributaria e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione della metà

2. La riduzione della superficie di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo”.

c) sostituzione dell'art. 16 “Riduzioni individuali” con “Riduzioni per le ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità”:

“1) Qualora con la documentazione presentata in base al comma 5 del precedente articolo 4 la ditta, pur non raggiungendo il limite per l'assimilazione quantitativa ai rifiuti urbani previsto dalla deliberazione del consiglio comunale 41 del 30/06/1998, dimostri di aver smaltito e/o avviato al recupero una considerevole produzione di rifiuti, alla stessa verranno tassate le superfici con i criteri di seguito elencati:

A) Le superfici adibite ad uffici, bagni, mense e le altre superfici dei locali non direttamente connessi alle superfici operative (magazzini ecc.) verranno computate per intero;

B) Le superfici operative interne aumentate del 50% delle superfici operative scoperte, verranno computate al 40%.²”

d) modificare dell'art. 26 “Denunce” con l'inserimento di un capoverso al comma 3:

“Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non comprese in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupate, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale”.

2) di dare atto che le modifiche ed integrazioni del presente atto hanno effetto dal 01.01.2008;

3) di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della Circolare 29 dicembre 2000 n° 241/E dello stesso Ministero;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrario (Giannessi) e n. 4 astenuti (Passeri, Gostoli G, Federici, Corsini) su n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

CON n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrario (Giannessi) e n. 4 astenuti (Passeri, Gostoli G, Federici, Corsini) su n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/04/2008 al 22/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 07/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 07/04/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 17/04/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 07/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 9

Data Delibera 27/03/2008

Ufficio: Servizio Ragioneria Generale Serv

OGGETTO

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU): APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 25/03/2008</p> <p>IL Responsabile del Settore F.to Lani Claudio</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 25/03/2008</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio</p>

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variar. _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, _____

F.to Lani Claudio